



# SCHEMA RIASSUNTIVO PROCEDURE DI TESSERAMENTO CALCIATORI *Stagione Sportiva 2019/20*



Pratiche da gestire mediante Area riservata L.N.D.  
<http://iscrizioni.lnd.it>  
(competenza del C.R. Piemonte Valle d'Aosta)

Pratiche da gestire mediante portale F.I.G.C.  
<https://portaleservizi.figc.it>  
(competenza dell'Ufficio Tesseramento FIGC e della  
Commissione Minori)

**PRIMO TESSERAMENTO E RINNOVI CALCIATORI STRANIERI  
MINORENNI IN APPLICAZIONE ALLA LEGGE N. 12 DEL 20/01/2016  
c.d. «IUS SOLI SPORTIVO»**  
*(SI FA PRESENTE CHE TUTTI I CALCIATORI STRANIERI CHE NON HANNO  
ANCORA COMPIUTO IL 10° ANNO DI ETA' POSSONO ADERIRE ALLA IUS SOLI)*

**PRIMO TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI MINORENNI CHE  
ABBIANO COMPIUTO 10 ANNI IN APPLICAZIONE  
ALL'ART. 19 DELLA F.I.F.A.**

**PRIMO TESSERAMENTO CALCIATORI ITALIANI MAI TESSERATI  
PRESSO FEDERAZIONI ESTERE**

**PRIMO TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI MINORENNI CHE  
ABBIANO COMPIUTO 10 ANNI IN APPLICAZIONE ALLA LEGGE  
N. 205 DEL 27/12/2017 c.d. «LEGGE DI BILANCIO 2018»**

**RINNOVO TESSERAMENTO CALCIATORI ITALIANI E STRANIERI**

**PRIMO TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI MAGGIORENNI**

**TESSERAMENTO CALCIATORI ITALIANI E STRANIERI (10 ANNI  
COMPIUTI) PROVENIENTI DA FEDERAZIONE ESTERA**



# PROCEDURE DI TESSERAMENTO CALCIATORI MINORI STRANIERI - *Stagione Sportiva 2019/20*



- **PRATICHE DI COMPETENZA DEL C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA**

**“Ius Soli” sportivo – Legge n. 12 del 20/01/2016:** occorre dimostrare che il calciatore è residente in Italia con il proprio nucleo familiare da prima del compimento del decimo anno di età (si allegano lo stato di famiglia e il certificato di residenza, che dovrà essere “storico” nel caso in cui il calciatore abbia più di 10 anni). Sia i primi tesseramenti che i rinnovi sono gestiti dal Comitato Regionale.

- **PRATICHE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE MINORI DELLA F.I.G.C.**

Tutte le pratiche di tesseramento non ricomprese nella fattispecie sopra elencata sono di competenza della **Commissione Minori della F.I.G.C.**

*Per i calciatori minorenni che abbiano **compiuto 10 anni***

**“Art. 19 della F.I.F.A.”:** i primi tesseramenti sono di competenza della Commissione Minori della F.I.G.C., come da disposizione dell’Art. 19 della F.I.F.A. (nota riepilogativa allegata), e dovranno essere inviati tramite la piattaforma telematica federale. In questi casi è necessario produrre la documentazione necessaria riportata nelle Tabelle 1 e 2 del file allegato;

**“Legge di Bilancio 2018” – Legge n. 205 del 27/12/2017:** il primo tesseramento dovrà essere inviato tramite la piattaforma telematica federale alla Commissione Minori della F.I.G.C. Sarà necessario produrre la documentazione (uno o più certificati) che dimostri come il calciatore minorenne sia iscritto in istituti scolastici italiani (pubblici o paritari) da almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento. Sarà inoltre necessario allegare alla pratica, oltre la documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, i documenti identificativi del calciatore e dell’esercente la potestà genitoriale e dichiarazione attestante la sussistenza, o meno, di pregressi tesseramenti con Federazioni Estere. Nel caso in cui la potestà genitoriale non sia esercitata da genitori biologici, allegare invece il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria relativo alla nomina del tutore e l’autocertificazione del tutore relativamente alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore.